

presente legge, sarà, indistintamente, corrisposto in quattordici annualità eguali posticipate, a norma dell'articolo 4, ed in 20 annualità per quelle Provincie che hanno ecceduto il limite legale della sovraimposta provinciale. Sono estese ad esse le disposizioni, di cui agli articoli 3 e 5 della legge 8 dicembre 1901, n. 497. »

Grippe, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grippe, relatore. Mi pare che dalla discussione avvenuta fra l'onorevole ministro e l'onorevole Branca si era venuti nell'accordo di chiarire meglio la cosa per evitare equivoci, e cioè dire *la sovraimposta di 50 centesimi*.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. A me pare che, dire *eccedenza della sovraimposta provinciale, o la sovraimposta di 50 centesimi*, a me pare sia la stessa cosa (*Sì, sì*).

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 2 così come è stato modificato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo, prima di procedere all'appalto dei lavori di ciascun tronco o tratto stradale, dovrà accertarsi che le Provincie abbiano assunto impegno d'iscrivere in bilancio, a cominciare dall'anno immediatamente successivo, le loro quote quattordicesimali, calcolando il contributo sulla spesa prevista dal progetto, che serve di base all'appalto.

Siffatto accertamento non occorrerà per gli appalti dei lavori addizionali e di completamento.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nel luglio di ogni anno, il Governo comunicherà alle Amministrazioni provinciali

interessate, l'ammontare dei pagamenti eseguiti, per ciascun tronco o tratto stradale, nello scaduto esercizio finanziario.

Le Provincie verseranno nelle Casse dello Stato la propria quota di concorso, in quattordici rate eguali, decorrenti dall'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le somme assegnate per ciascuna delle strade provinciali contemplate nell'annessa tabella, che non potessero impegnarsi per difetto di corrispondenti stanziamenti da parte delle Provincie, o per assunzione diretta dalle Provincie stesse delle rispettive costruzioni, potranno essere devolute, con la legge del bilancio, alla esecuzione di altre opere stradali contemplate dalla presente legge, e con preferenza di quelle da costruire nella Provincia medesima.

A questo articolo, come la Camera ricorda, il ministro ha proposto la seguente aggiunta, approvata la quale, la tabella di cui all'articolo 1° deve ritenersi modificata in conformità dell'aggiunta stessa, come già avvertii mettendo ai voti il detto articolo 1°.

« Le somme portate nella tabella, quale spesa da erogarsi per le strade provinciali, di cui alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1865, n. 2521 e nell'elenco 3 della legge 23 luglio n. 233, che si costruiscono dalle Provincie direttamente, è ridotta da lire 14 milioni a lire 12,250,000.

« Alla tabella medesima sono introdotte le seguenti aggiunte nella parte che riguarda le opere della legge 23 luglio 1881, n. 333 elenco III..